

TAR Lazio, Sez. I ter, 19.8.2014, n. 11998

Materia: destituzione P.S.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11128 del 2005, proposto da:
Mura Salvatore, rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Mazzola, con domicilio
eletto presso il suo studio in Roma, via Tacito, 50;

contro

Ministero Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, rappresentato e difeso
per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi, 12;

per l'annullamento

irrogazione della sanzione disciplinare della destituzione dal servizio - risarcimento
danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Interno - Dipartimento della
Pubblica Sicurezza;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 luglio 2014 il dott. Alessandro
Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente è appartenuto ai ruoli della Polizia di Stato sin dal 6 novembre 1992,
data di nomina quale agente ausiliario. Al momento della destituzione lo stesso
ricorrente era in forze presso la Questura di Cagliari, Commissariato P.S. di
Carbonia.

Il procedimento disciplinare è stato instaurato in seguito ai seguenti fatti.

Il giorno 5 aprile 2005, il ricorrente, nella propria abitazione, unitamente ad un conoscente, faceva abuso di sostanze alcoliche ed assumeva una sostanza stupefacente (cocaina).

In uno stato di parziale inconsapevolezza accettava l'offerta del suo conoscente di ricevere cinque grammi di cocaina ed i due si recavano in località "Is Loccis" di San Giovanni Suergiu.

Si fermavano presso un bar per consumare una bibita ed il ricorrente, dopo avere ricevuto la sostanza stupefacente, si recava ai servizi igienici.

Tornato al tavolo, veniva avvicinato da alcuni propri colleghi e spontaneamente consegnava la sostanza stupefacente.

La sostanza era rinvenuta in due involucri separati per una quantità complessiva di circa sei grammi.

Veniva inoltrata notizia di reato alla Procura della Repubblica ed aperto un procedimento penale.

All'esito della perquisizione, il ricorrente veniva sottoposto a visita da parte della Commissione Medica Ospedaliera.

In particolare, il 6 aprile 2005 veniva iniziato l'accertamento sanitario.

A seguito di tali fatti e del conseguente procedimento disciplinare, il ricorrente, con il provvedimento oggetto di odierna impugnazione, veniva destituito dal servizio.

Lamenta il ricorrente la illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.

Si è costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato per l'Amministrazione resistente che ha dedotto l'infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.

Alla udienza del 1 luglio 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Con una prima e terza censura l'odierno ricorrente deduce la illegittimità dell'atto impugnato per violazione e falsa applicazione ed interpretazione degli artt. 6, comma 2, n. 8 e 7 del D.P.R. n. 737/1981, in considerazione del fatto che l'Amministrazione avrebbe applicato la sanzione della destituzione in luogo di quella della sospensione pur in assenza dei presupposti normativi; deduce, inoltre, il ricorrente che il provvedimento sarebbe illegittimo per violazione dell'art. 13 D.P.R. n. 737/1981 in relazione alla mancata considerazione della circostanza che la mancanza non sarebbe stata commessa nello svolgimento del servizio.

Le censure sono infondate.

Osserva il Collegio come dalla documentazione depositata in atti l'odierno ricorrente risulta essere un consumatore abituale di sostanza stupefacente (Cfr. nota prot. n. 790 Cat. 2.8 della Questura di Cagliari in data 17 giugno 2005, sub all. n. 14 delle produzioni della Avvocatura dello Stato; Cfr. anche il verbale del Consiglio Provinciale di disciplina della Questura di Cagliari in data 22 luglio 2005 sub all. n. 21 delle produzioni della Avvocatura dello Stato).

D'altra parte, il quantitativo di sostanza stupefacente sequestrata al ricorrente non risulta di scarsa entità e, peraltro, dalla documentazione depositata emerge il coinvolgimento del ricorrente in *“traffici di sostanze stupefacenti con esponenti locali noti trafficanti di droga”* (Cfr. ancora nota prot. n. 790 Cat. 2.8 della Questura di Cagliari in data 17 giugno 2005, sub all. n. 14 delle produzioni della Avvocatura dello Stato, alla pag. 4).

In tale prospettiva, dunque, il Collegio non può non osservare che la disposizione di cui all'art. 6 D.P.R. n. 737/1981 trova applicazione in casi di modesta gravità, mentre nei casi più gravi anche per l'uso di sostanze stupefacenti, secondo la giurisprudenza, può essere certamente applicata la sanzione della destituzione dal servizio (C.d.S., Sez. III, 6.6.2011, n. 3371).

L'amministrazione, nella fattispecie, ha dato correttamente rilievo alla gravità complessiva della condotta dell'agente e, sulla base di tutte le circostanze di fatto rilevate, ha legittimamente inquadrato la fattispecie nell'art. 7 del D.P.R. 25.10.1981, n. 737, secondo cui la destituzione è inflitta per atti che siano in contrasto con i doveri assunti con il giuramento (n. 2).

Peraltro, deve anche aggiungersi che la giurisprudenza più rigorosa ha avuto modo di ritenere legittima la destituzione dal servizio di un agente della Polizia di Stato anche nel caso in cui questi abbia semplicemente fatto uso di sostanze stupefacenti, considerando che *“tale uso altera certamente l'equilibrio psichico, inficia l'esemplarità della condotta, si pone in contrasto con i doveri attinenti allo stato di militare e al grado rivestito, influisce negativamente sulla formazione militare lede il prestigio del Corpo”* (Consiglio di Stato, sez. VI, 29 febbraio 2008, n. 763; sez. VI, 31 maggio 2006, n. 3306; sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2705; Sez. III, 6.6.2011, n. 3371).

Non potrebbe, pertanto, considerarsi illegittimo il provvedimento di destituzione impugnato per violazione dell'obbligo di graduazione e proporzione della sanzione. Sui principi della tipicità delle infrazioni (“indicazione per ciascuna delle trasgressioni per le quali è inflitta”), e della gradualità (“graduazione delle sanzioni rispetto alla gravità delle trasgressioni”), ispiratori del D. P.R. n. 737/1981, la giurisprudenza ha avuto modo di pronunciarsi più volte in modo approfondito (Cfr., *ex multis*, Cons. Stato, n. 5915 del 21.11.2012).

Si è rilevato, infatti, che l'elenco delle fattispecie tipiche di illecito disciplinare non è completo, né esaustivo, e che quelle indicate al n. 1 e al n. 2 dell'art. 7 (fattispecie relativamente indeterminate) hanno una funzione residuale e “di chiusura” (si tratta degli “atti che rivelino mancanza del senso dell'onore o del senso morale” e degli “atti che siano in grave contrasto con i doveri assunti con il giuramento”), soffermandosi in una disamina comparativa al fine di attribuire un contenuto non contraddittorio al concetto elastico di “gravità” del comportamento sanzionabile nella massima misura.

Se alla luce di tale disamina, è, pertanto, dubitabile che le ipotesi indeterminate di maggiore gravità possano essere utilizzate per sanzionare comportamenti che rientrano con sufficiente esattezza nella descrizione delle fattispecie tipiche (come

per il caso, *sic et simpliciter*, di "uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope risultante da referto medico legale", trattandosi di fattispecie tipica prevista dall'art. 6, n. 8, con la pena della sospensione) tuttavia, in ipotesi contrassegnate, come nella fattispecie in esame, da più comportamenti concomitanti, che denotano grave contraddittorietà con gli obblighi e doveri assunti verso l'Amministrazione e la collettività, si ritiene possibile applicare la maggior pena della destituzione richiamando i numeri 1 o 2 dell'articolo 7.

In ogni caso, la valutazione circa la gravità o meno del comportamento ai fini disciplinari e circa la proporzione tra la gravità dei fatti contestati e la sanzione disciplinare irrogata costituisce, pur sempre, manifestazione di un discrezionale apprezzamento dell'Amministrazione che è suscettibile di sindacato di legittimità soltanto per evidenti vizi logici, che non sussistono nel caso di specie.

Né, del resto, il provvedimento impugnato risulta censurabile sotto il profilo della violazione dell'art. 13 D.P.R. n. 737/1981, apparendo legittimo che l'Amministrazione, nell'esercizio dell'ampia discrezionalità di cui dispone, in simile quadro di contestazioni, attribuisca maggior peso ai comportamenti contestati anziché agli elementi di carriera del trasgressore, elencati all'art. 13 D.P.R. n. 737/1981 (Cfr. anche Cons. Stato, 6 maggio 2013, n. 2448).

Con una seconda censura la parte ricorrente deduce la illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell'art. 11 D.P.R. n. 737/1981 e 117 D.P.R. n. 3/1957 in considerazione del fatto che il procedimento disciplinare avrebbe dovuto essere sospeso in pendenza di un procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti.

La censura è infondata.

Osserva il Collegio che sulla questione se il procedimento disciplinare non possa essere iniziato o, se iniziato, vada sospeso, solo dopo l'esercizio dell'azione penale, o anche in pendenza delle indagini preliminari, si è pronunciata l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato (Cons. St., ad. plen., 29 gennaio 2009 n. 1), che ha interpretato l'art. 11, d.P.R. n. 737/1981 in combinato disposto con l'art. 117, t.u. n. 3/1957, concludendo che il dovere dell'Amministrazione di non dare inizio al procedimento disciplinare o di sospendere il procedimento già avviato sorge solo nel momento in cui viene esercitata l'azione penale (con gli atti tipizzati dal vigente c.p.p.), e ciò anche quando i fatti suscettibili in astratto di costituire un reato sono da essa stessa rilevati e denunciati all'autorità giudiziaria.

Nella specie, al momento della conclusione del procedimento disciplinare, non risultava ancora esercitata l'azione penale (Cfr. la delibera del Consiglio Provinciale di disciplina della Questura di Cagliari in data 22 luglio 2005 sub all. n. 22 delle produzioni della Avvocatura dello Stato, pag. 2).

Con una quarta censura il ricorrente deduce la illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell'art. 3 L. n. 241/1990.

La censura è infondata.

Osserva il Collegio come il provvedimento di destituzione anzidetto risulti adeguatamente motivato "per relationem", con rinvio alle argomentazioni desumibili dagli atti del procedimento; d'altra parte, occorre anche rilevare come la impugnata delibera illustra ampiamente gli illeciti disciplinari contestati al ricorrente ed oggetto di sanzione disciplinare.

Conseguentemente e per i motivi esposti il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

L'infondatezza del ricorso nel merito determina il rigetto della istanza volta alla restituzione delle somme non corrisposte ed al risarcimento del danno.

Le spese, in considerazione della sussistenza di giusti motivi, possono essere compensate per intero tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2014